



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV "Promozione della concorrenza"

RISOLUZIONE
n. 138846 del 11 ottobre 2010

OGGETTO: D.Lgs. del 26.3.2010, n. 59, art. 71 Comma 6

Richiesta chiarimenti - Valutazione requisiti.

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, chiede se sono da intendersi requisiti professionali validi ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, i seguenti requisiti :

1. Diploma di ragioniera
2. Laurea triennale in Scienze e Tecnologiche Viticole ed Enologiche
3. Pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini

Al riguardo, si precisa in via preliminare che il comma 7 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, ha abrogato le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e che i requisiti per l'avvio dell'attività commerciale sono ora stabiliti dal comma 6, lettere a), b) e e) del citato articolo 71. Si precisa altresì che la circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.

Con il punto 11.5 della predetta circolare, la scrivente Direzione generale, ha esplicitato che la lettera e) ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio di ambedue le tipologie di attività, la possibilità di riconoscere valido ai fini della

qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Quindi ai fini della risposta di cui ai punti 1 e 2, come anticipato per le vie brevi, si resta in attesa degli elementi relativi alle materie oggetto dei corsi suddetti. Con riferimento a quanto richiesto al punto 3, si osserva che la lettera b) del citato articolo ritiene requisito valido " l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Come risulta dal contenuto della disposizione, l'art. 71, comma 6, lett. b), a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs 31.3.1998, n. 114, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato " addetto alla vendita o all'amministrazione ", (locuzione presente anche nel citato art. 5, comma 5, lett. b)), ma anche al soggetto " addetto (..) alla preparazione degli alimenti ".

La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.

In conseguenza di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il soggetto in questione, che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini, **può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.**

DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco VECCHIO